

25/01



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749

NEWS
a tutti gli associati

RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE TURISTICA NAZIONALE

(Approvazione della Legge n. 135 del 29 Marzo 2001)

Caro Collega,

In data 27 Febbraio 2001 la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la Legge in oggetto, meglio conosciuta come LEGGE QUADRO SUL TURISMO. La stessa è stata pubblicata sulla G.U. n. 92 del 20/04/2001 e pertanto è entrata in vigore dal 5 Maggio 2001. Si ritiene utile fornire di seguito un primo sintetico commento predisposto dall'Ufficio Legale della Federazione.

PRINCIPI

La Legge, nel ribadire l'importanza del settore turistico per lo sviluppo del Paese, riafferma la Competenza in materia delle Regioni. Essa prevede che, in attesa del riordino delle competenze ministeriali, le funzioni dello Stato in materia turistica siano svolte dal Ministero dell'Industria.

MODALITÀ DI RICEPIMENTO DEI PRINCIPI DELLA LEGGE

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri deve definire con proprio Decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del Sistema turistico. Il Decreto è adottato d'intesa con la Conferenza Stato/Regioni, sentite le Associazioni di Categoria degli operatori turistici e dei consumatori.

Il Decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle Imprese e delle professioni turistiche, deve stabilire tra l'altro:

- a) Le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi d'informazione ed accoglienza ai turisti;
- b) L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali;
- c) I criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
- d) Gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
- e) Gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
- f) Per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione Europea;
- g) I requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
- h) I requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
- i) I requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale; turismo nautico;
- k) I criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

La nuova Legge, dunque, appare incentrata su un criterio maggiormente “ dinamico “ rispetto alla Legge Quadro n. 217/1983. Mentre quest’ultima, infatti, definiva ciascuna tipologia di impresa turistica e, per ciò che concerne le Agenzie di Viaggio, stabiliva alcuni principi in materia di accesso all’attività, la nuova Legge prevede che le definizioni e le modalità di accesso siano stabilite con un successivo Decreto.

In tal modo, sarà possibile recepire con maggiore rapidità, sul piano normativo, le innovazioni del sistema imprenditoriale e professionale turistico. Il Decreto, infatti, potrà essere modificato ed integrato con modalità sicuramente più agevoli e rapide rispetto a quelle finalizzate all’approvazione di una nuova Legge.

E’ opportuno sottolineare che ciascuna Regione è tenuta, entro nove mesi dall’approvazione del Decreto, a dare attuazione ai principi ed agli obiettivi stabilite nella Legge e contenuti nel Decreto. In caso di mancata attuazione entro i nove mesi e fino all’emanazione della normativa regionale di recepimento, nelle regioni a statuto ordinario si applicano direttamente le disposizioni contenute nel Decreto.

IMPRESE TURISTICHE

La Legge definisce Imprese Turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione, e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica. L’individuazione delle tipologia di imprese turistiche è contenuta nel Decreto nel precedente punto.

Alle Imprese Turistiche sono estese le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi ed i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente. Con tale disposizione le imprese turistiche sono dunque equiparate, ai fini dell’ammissione ai benefici anche economici, alle imprese industriali.

SISTEMI TURISTICI LOCALI

La Legge definisce “ sistemi turistici locali “ i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali, e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’ artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con la Associazioni di Categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché i soggetti pubblici e privati interessati.

CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA

Tra gli aspetti innovativi della nuova Legge, l’istituzione di una Carta dei Diritti del Turista (art. 4), da redigersi a cura del Ministero dell’Industria, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori. La Carta deve contenere, tra l’altro, informazioni sui diritti del turista quale utente dei servizi turistici (inclusi i servizi offerti dalle Agenzie di Viaggio), sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale, sulle polizze assicurative, sull’assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali.

FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA

L'art. 6 prevede l'istituzione di un Fondo di finanziamento dell'offerta turistica a disposizione delle Regioni, con le quali finanziare progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali con le finalità, tra l'altro, di sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione e sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale.

FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO

La Legge istituisce presso il Ministero dell'Industria un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio Turistico al quale affluiscono:

- a) Risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni no-profit, banche, società finanziarie;
- b) Risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con Decreto del Ministero dell'Industria. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio Nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.

Il Ministero dell'Industria allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni no-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle Istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza Stato/Regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge provvede con Decreto a stabilire:

- a) I criteri e le modalità di organizzazione e gestione del Fondo;
- b) La tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
- c) I soggetti che possono usufruire delle agevolazioni
- d) Le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo, la nuova Legge autorizza un conferimento entro il limite di 7 miliardi di lire annui nel triennio 2000-2002.

Ulteriori commenti saranno trasmessi dopo un attento approfondimento sui contenuti della Legge.

Cordiali saluti.

Il Presidente
 Filiberto Manno